

OPERAZIONI CON REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD DAL 2021

Con la fuoriuscita del Regno Unito è stato rivisto il trattamento IVA ed i relativi adempimenti connessi dal 2021.

A decorrere dall'1.1.2021 i soggetti UK vanno considerati extraUE e pertanto assume rilevanza la "barriera doganale".

OPERAZIONI REGNO UNITO DAL 01.01.2021

CESSIONI verso privati e verso B2B: non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72

ACQUISTI da privati e da B2B: importazione imponibile in Italia ex art. 67, DPR n. 633/72

PRESTAZIONI RESE verso B2B: non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del committente)

verso privati: soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(luogo di stabilimento del prestatore)

PRESTAZIONI RICEVUTE da B2B: Soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(luogo di stabilimento del committente)

da privati: non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(rilevanza IVA in UK - luogo di stabilimento del committente)

Dal 2021 le operazioni comporteranno i seguenti obblighi fiscali:

per le cessioni:

- espletamento formalità doganali (dichiarazione di esportazione, bolletta doganale, ecc.)
- emissione fattura non imponibile IVA ex art. 8, DPR n. 633/72
- no presentazione "esterometro" (l'operazione è documentata da bolletta doganale)

per gli acquisti:

- espletamento formalità doganali per l'immissione in libera pratica / commercio nell'UE di beni provenienti da Stati extraUE (dichiarazione doganale, assolvimento dazi / IVA in Dogana, ecc.)
- annotazione bolletta doganale nel registro degli acquisti
- no presentazione "esterometro" (l'operazione è documentata da bolletta doganale)

STUDIO Dalla Bona rag. Piergiuseppe

In base agli accordi UK / UE:

- i beni provenienti dall'UK sono immessi in libera pratica in UE a dazi agevolati;
- non sono più considerate valide le autorizzazioni doganali relative alle garanzie globali rilasciate ai soggetti UK in qualità di operatori stabiliti nel territorio doganale UE.

per le prestazioni rese a privati e B2B:

- presentazione "esterometro" (non richiesta se emessa fattura elettronica con "codice Destinatario" XXXXXXX)

per le prestazioni ricevute da B2B:

- emissione autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti in applicazione del reverse charge ex art. 17, DPR n. 633/72
- presentazione "esterometro" (non richiesta se emesso documento elettronico - TD17)

OPERAZIONI IRLANDA DEL NORD DAL 01.01.2021

CESSIONI verso B2B: non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93
verso privati: imponibile IVA - se cessione interna
non imponibile IVA ex art. 41, DL n. 331/93 - se identificazione UK

ACQUISTI da B2B: intraUE imponibile IVA con reverse charge ex art. 38, DL n. 331/93
da privati italiani: fuori campo IVA (soggetto ad IVA in UK) - se identificazione UK
Acquisto "interno" soggetto ad IVA in Italia, se identificazione ITALIA

PRESTAZIONI RESE verso B2B: non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(rilevanza IVA in Irlanda - luogo di stabilimento del committente)
verso privati: soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(luogo di stabilimento del prestatore)

PRESTAZIONI RICEVUTE da B2B: Soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(luogo di stabilimento del committente)
da privati: non soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
(rilevanza IVA in Irlanda - luogo di stabilimento del committente)

Dal 2021 le operazioni comporteranno i seguenti obblighi fiscali:

per le cessioni verso B2B:

- presentazione mod. INTRA-1bis
- presentazione "esterometro" (non richiesta se emessa fattura elettronica)
- Codice da utilizzare per fatturazione ISO "XI"

per le cessioni verso privati:

- presentazione "esterometro" con cessione interna (non richiesta se emessa fattura elettronica)
- presentazione mod. INTRA-1bis se identificazione UK

per gli acquisti da B2B:

- integrazione con IVA della fattura ricevuta e annotazione della stessa nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse
- presentazione mod. INTRA-2bis
- presentazione "esterometro" (non richiesta se emesso documento elettronico)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

